

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2013, proposto da:

*****, rappresentato e difeso dall'avv. *****i, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

contro

Questura di Mantova, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore del 24 ottobre 2012 e notificato il 25 dicembre 2012 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e contestuale invito a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l'art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentita l'Amministrazione, quale unica parte presente, la quale non ha manifestato l'intenzione di proporre regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Premesso in fatto quanto segue:

3.1. Il ricorrente, in Italia con regolare permesso di soggiorno dal 2007, otteneva, a seguito dell'istanza di rinnovo presentata dopo aver perso il lavoro, un permesso per "attesa occupazione" scaduto l'1 settembre 2011.

3.2. Solo in data 3 ottobre 2012 lo stesso ricorrente presentava domanda per ottenere un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno, dichiarandosi, ancora una volta, in attesa di occupazione.

3.3. L'Amministrazione, considerato che tale tipologia di permesso non può essere né rinnovata, né prorogata per la stessa motivazione e dato atto dell'insufficienza del contributo pagato ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter del d. lgs. 286/98, rigettava l'istanza ed invitava lo straniero a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

3.4. Tale provvedimento sarebbe, secondo il ricorrente, affetto da violazione e falsa applicazione di legge, in quanto l'art. 22 del d. lgs. 286/98, al comma 11, così come novellato dall'art. 4, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 consentirebbe al lavoratore straniero che perde il posto di lavoro di essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno;

4. Ritenuto in diritto che il ricorso non possa trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni:

4.1. Nonostante il ricorrente fosse in possesso di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione rilasciato allo stesso, sulla scorta della previgente normativa, per un periodo di soli 9 mesi, esso ha, di fatto, goduto di una permanenza sul territorio italiano ben superiore all'anno. Tale permesso, infatti, è scaduto l'1 settembre 2011 e, quindi, l'istanza di rinnovo è stata presentata oltre un anno dopo la scadenza.

4.2. Questa circostanza, peraltro, preclude la possibilità di ottenere un rinnovo del permesso di soggiorno, in ragione del lungo periodo di permanenza irregolare sul territorio italiano.

L'art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/98 dispone, infatti: "La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi."

Ne deriva che la sopravvenuta disoccupazione non implica di per sé la revoca del titolo a permanere legalmente nel territorio dello Stato, che produrrà effetti per il periodo di residua validità, purché non superiore a quelle di iscrizione nelle liste di collocamento; peraltro, qualora tale periodo residuo sia inferiore ai sei mesi, la legge soccorre la posizione dell'interessato, concedendogli, comunque, un periodo di iscrizione pari al periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, al fine di consentirgli la disponibilità di un congruo lasso di tempo per reperire una nuova occupazione (fino alla novella del 2012 pari a sei mesi ed ora ad un anno).

L'art. 37 c. 6 del D.P.R. 394/99 stabilisce, però, che "Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente".

Il ricorrente, pur avendo usufruito del tempo previsto per la ricerca di un nuovo lavoro, non ha stipulato un nuovo contratto di soggiorno e, di conseguenza, non può vantare il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

4.3. Egli, peraltro, non può nemmeno pretendere di avere una proroga di quello già concesso, in quanto ormai scaduto da oltre un anno, alla data di presentazione dell'istanza. Il rinnovo del permesso di soggiorno (e perciò anche l'eventuale, irrituale, proroga dello stesso), infatti, deve essere richiesto prima della sua scadenza. Allo straniero non è data alcuna possibilità di scegliere quando presentare l'istanza di rinnovo, per la semplice e lineare considerazione per cui, una volta scaduto il permesso di soggiorno senza che sia stata presentata la domanda per il suo rinnovo o comunque per il rilascio di un diverso titolo legittimante il soggiorno ai sensi di legge, la permanenza sul territorio nazionale deve ritenersi irregolare e tale condizione integra un presupposto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno stesso.

4.4 Del resto, nel caso di specie, il ricorrente non ha nemmeno tentato di giustificare il ritardo nella presentazione della domanda, né ha dimostrato di aver comunque conseguito, durante il periodo di validità del permesso di soggiorno in attesa di occupazione e durante il successivo anno di irregolare permanenza, un reddito sufficiente al proprio sostentamento e, dunque, a giustificare un'eventuale regolarizzazione della posizione. Al contrario, l'Amministrazione ha attestato che il ricorrente non risulta mai aver lavorato, è totalmente privo di mezzi di sostentamento ed è, quindi, privo dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno.

5. Ne deriva il rigetto del ricorso.

6. Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia, fatto salvo il contributo unificato, che deve rimanere a carico del ricorrente che lo ha anticipato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che deve rimanere a carico del ricorrente che lo ha anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)